



Rete ferroviaria italiana
Roma, 16/01/2002
RFI./TC./
A1007/P/02/000027

Direzione Tecnica
il Direttore

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie
Via Caraci, 36 00157 Roma

IMPRESE FERROVIARIE Loro sedi
(vedi elenco annesso)

ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO
Rep. Coordinamento e Supporti Generali
Uff. Movimenti e Trasporti
V.le Castro Pretorio, 123 00185 Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA
Sig. Amministratore Delegato Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA Loro sedi
(vedi elenco annesso)

Oggetto: entrata in vigore degli articoli 7, 8, 9 e 10 della Disposizione n° 35 /2001

Allegati:1

Con la nota RFI/TC/A1007/P/01/000210 del 28/09/2001, è stata, fra l'altro, trasmessa la Disposizione n° 35/2001 concernente modifiche alla Prefazione Generale all'Orario di Servizio, la cui entrata in vigore è stata fissata per il 07/04/2002.

Al riguardo si dispone che gli articoli 7, 8, 9 e 10 della predetta Disposizione n° 35/2001, che contengono esclusivamente norme finalizzate alla gestione della circolazione ai fini della regolarità, entrino in vigore dalle ore 0.00 del 27/01/2002.

Ad ogni buon fine si allega una copia dei citati articoli.

Michele ELIA

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 16.722.911.639
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. n. 01585570581



ALLEGATO: 1

ALLEGATO ALLA NOTA
N° RFI/TC/A1007/P/02/000027
DEL 15/01/2002

Art. 7

All'articolo 5 della Prefazione Generale all'Orario di Servizio sono apportate le seguenti modifiche:

Art. 5 Soppresso

Art. 8

All'articolo 6 della Prefazione Generale all'Orario di Servizio sono apportate le seguenti modifiche:

Il testo ed il titolo sono così sostituiti:

CODICE CLIENTE

Ogni treno viene individuato oltre che dal numero, dalla stazione origine e dal giorno di messa in circolazione anche da un codice cliente secondo le indicazioni che saranno emanata dall'Unità centrale competente.

Il codice cliente individua l'Impresa Ferroviaria titolare del treno.

Art. 9

All'articolo 7 della Prefazione Generale all'Orario di Servizio sono apportate le seguenti modifiche:

Il titolo ed il testo sono così sostituiti:

RAPPORTI TRA TRENI IN CASO DI CONFLITTI DI CIRCOLAZIONE

1. I treni in anticipo corsa non dovranno provocare ritardi ai treni in orario indipendentemente dalle categorie.
2. Per i conflitti fra treni in ritardo, dovrà di norma tenersi conto dei valori degli indicatori di regolarità fissati per le diverse categorie di treni dalle competenti Unità centrali.
3. Agli effetti della risoluzione dei conflitti in caso di precedenze o incroci di treni in ritardo, dovrà applicarsi di norma la seguente graduatoria di importanza dei treni, determinata dal tipo di traccia oraria utilizzata (Tabella 3), tenendo comunque conto, nella gestione della circolazione, dei treni più prossimi al termine di corsa o a al primo dei seguenti grandi impianti di interscambio fra i principali sistemi nazionali ed internazionali: Torino P.N., Milano C.le, Verona P.N., Venezia Mestre, Genova P.P., Bologna C.le, Firenze S.M.N., Roma T.ni e Napoli C.le.






TABELLA 3
Graduatoria d'importanza dei treni

GRADUATORIA D'IMPORTANZA	TRACCE DI TIPO
1	ES
2	IC - EC
3	EN-EXP-IR- DIR - Merci 1
4	REG - MET - Merci 2
5	TRA-LIS-INV-STM

Merci 1 - Velocità \geq a 120 km/h;

Merci 2 - Velocità $<$ a 120 km/h.

Nelle fasce orario di punta del traffico pendolare (di norma dalle 06 alle 09 e dalle 17 alle 19) i treni che utilizzano tracce di tipo IR, DIR, REG e MET sono da considerare in graduatoria d'importanza 1.

Ulteriori indicazioni particolari, ad integrazione dei criteri suddetti, potranno essere formulate dalle competenti Unità centrali.

Art. 10

All'articolo 8 della Prefazione Generale all'Orario di Servizio sono apportate le seguenti modifiche:

- Il titolo è così sostituito:

COINCIDENZE

- Il comma 1 è così sostituito:

1..Due treni si considerano coincidenti in una stazione solo nei casi dichiarati dalla competente Unità centrale del Gestore dell'Infrastruttura.

- Il comma 2 è così sostituito:

2. Di regola non è consentito posticipare l'orario di partenza dei treni per attenderne altri in ritardo con ora di arrivo prescritta anteriore, fatte salve le seguenti situazioni particolari:

- treno che assicura l'ultimo collegamento della giornata per una determinata relazione;
- treno dichiarato coincidente, qualora con il treno utile successivo intercorra un intervallo superiore a un'ora.





- Il comma 3 è così sostituito:

3. Solo in tali casi il Dirigente Coordinatore Movimento potrà autorizzare la partenza in ritardo dei treni interessati, se formalmente richiesta delle Imprese Ferroviarie.

-Il comma 4 è soppresso

-Il comma 5 è soppresso

-Il comma 6 è soppresso

-Il comma 7 è soppresso

-Il comma 8 è soppresso

-Il comma 8 bis è soppresso

-Il comma 9 è soppresso

-Il comma 10 è soppresso

-Il comma 11 è soppresso

-Il comma 12 è soppresso

-Il comma 13 è soppresso

- Il comma 14 è così sostituito:

14. Il DM e o DC DCO dovranno fare le opportune annotazioni riguardanti le cause del conseguente ritardo al treno in partenza.



Handwritten signature

